

REDDITO IMPRESA E IRAP

L'ordine di utilizzo delle perdite Ires è discrezionale

di **Alessandro Bonuzzi**

La disciplina che regola l'utilizzo delle **perdite** nell'ambito del **reddito d'impresa** dei **soggetti Ires**, contenuta nell'[articolo 84 Tuir](#), ha subito una forte **sterzata** in occasione dell'emanazione del **D.L. 98/2011**, il quale, con **effetto** dalle perdite prodotte dal 2006, ha modificato la **logica di fondo**.

Si ricorda, infatti, che **prima** della **modifica** era consentita:

- la **compensazione** delle perdite maturate in un determinato periodo d'imposta con i **redditi dei periodi d'imposta successivi**, ma **non oltre il quinto**, per l'**intero importo** che trovava capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi;
- la **compensazione** delle perdite realizzate nei **primi tre periodi d'imposta** dalle imprese di **nuova costituzione** con le stesse regole sopra descritte, ma **senza alcun limite di tempo**.

L'**attuale formulazione** dell'[articolo 84 Tuir](#), così come novellata dal **D.L. 98/2011**, prevede invece che:

- le **società di capitali**,
- gli **enti commerciali**,
- nonché le **stabili organizzazioni** di imprese non residente

possono utilizzare la perdita di un periodo d'imposta a riduzione del reddito dei periodi d'imposta successivi **senza limiti di tempo**, ma in **misura non superiore all'80% del reddito imponibile** di ciascun periodo d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

In altri termini, il limite temporale che agiva sulla riportabilità della perdita ha lasciato il posto a una **scomputabilità limitata** in ragione dell'80% del reddito prodotto nel periodo d'imposta di riferimento.

Il limite dell'80% non opera per le **perdite dei primi tre periodi d'imposta** che, dunque, **rimangono liberamente compensabili** come accadeva in passato.

Tale regime di favore è, però, destinato ad operare solo se le **perdite generate nei primi tre esercizi** si riferiscono ad una **nuova attività produttiva**. Ne deriva che sono **escluse** dalla deroga:

- le perdite fiscali maturate in capo ad un soggetto di nuova costituzione che abbia **acquisito un'attività preesistente**, come nel caso del **conferimento d'azienda** o dell'**affitto d'azienda**;
- le perdite fiscali **riportabili** a seguito di **operazioni straordinarie**, come **fusioni** o **scissioni**, in cui il soggetto avente causa **subentra** a titolo successorio nella posizione del dante causa. In tali ipotesi i **primi tre periodi** di riportabilità totale delle perdite devono computarsi dalla **data di costituzione del dante causa**.

Sulla **priorità** nell'utilizzo delle **perdite ordinarie** oppure delle **perdite prodotte durante la fase di start-up**, da una **prima lettura** della norma era emerso che, diversamente da quello che accadeva durante il regime previgente, in base al quale era opportuno consumare in via prioritaria le perdite che avevano scadenza temporale, le **imprese avrebbero avuto interesse a consumare prima tutto le perdite prodotte nei primi tre anni di attività**, poiché consentono l'abbattimento integrale del reddito di periodo, e, **solo** con l'**esaurimento** di queste, a utilizzare le **altre**, che consentono di compensare il reddito parzialmente.

Sulla questione è intervenuta l'Agenzia delle entrate con la [circolare 25/E/2012](#) affermando che, siccome *“La disposizione in commento non stabilisce alcun ordine di priorità nell'utilizzo qualora il contribuente disponga di perdite pregresse in parte riferibili ai primi tre periodi d'imposta e in parte ai successivi”, “si ritiene che il contribuente abbia la facoltà (e non l'obbligo) di utilizzare prioritariamente le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta potendo, in alternativa, scegliere di impiegare dapprima quelle maturate negli esercizi successivi. A prescindere dalla scelta operata, si è dell'avviso che, in linea con il dato normativo che, ai fini del calcolo del limite forfetario dell'ottanta per cento, fa esplicito riferimento “al reddito imponibile”, il predetto limite vada calcolato sul reddito al lordo e non al netto delle perdite relative ai primi tre periodi d'imposta. In ogni caso le perdite devono essere complessivamente utilizzate fino a concorrenza del reddito imponibile”*.

Da tale risposta fornita dal Fisco ne è derivata la **discrezionalità** del contribuente nel decidere se utilizzare **prima** o **dopo** le **perdite speciali** rispetto a quelle **ordinarie**. In ogni caso, ai fini del calcolo del limite dell'80%, si deve far riferimento al **reddito imponibile al lordo** e non al netto delle **perdite** relative ai **primi tre periodi di imposta**.

Di talché il **comportamento che assicura la massima convenienza**, in linea di massima, è quello che consta nell'utilizzo **prioritario delle perdite ordinarie rispetto alle perdite realizzate nel periodo triennale di start up**, da compensare in seconda battuta.

Esempio

La Alfa Srl presenta:

- perdite dei **primi tre esercizi** per 600;
- perdite sorte in **esercizi successivi** per 900;
- un **reddito** del periodo d'imposta di riferimento pari a 1.200.

La **società** potrebbe:

- **compensare l'intero importo** (600) delle perdite dei primi tre esercizi (reddito residuo: 600), oltre a un ammontare di 360 delle perdite successive (pari alla differenza tra l'80% di 1.200 e 600), tenendo conto, ai fini del calcolo del limite forfetario dell'80%, del "reddito imponibile" (1.200), inteso come **reddito al lordo delle perdite relative ai primi tre periodi d'imposta**; oppure
- compensare le **perdite normali** per un importo di **960** (l'80% di 1.200), azzerando, poi, il reddito imponibile con le **perdite prodotte nella fase di start up** ($1.200 - 960 = 240$).

La **seconda soluzione**, preferibile, consente di **abbattere interamente** il **reddito imponibile** pur adeguandosi all'indirizzo dell'Agenzia delle entrate. Dunque, si ottiene un **risparmio d'imposta a rischio zero**.

Master di specializzazione

**LABORATORIO DI REVISIONE LEGALE: GLI ASPETTI CRITICI DELL'ATTIVITÀ
DI VIGILANZA E REVISIONE AFFIDATA AL COLLEGO SINDACALE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)